

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il pignoramento colpisce il diritto e non il bene.

Il pignoramento, in quanto vincolo giuridico colpisce il diritto reale sul bene e non già l'immobile nella sua consistenza fisica. Conseguente a quanto innanzi che ove il creditore abbia pignorato la nuda proprietà dell'immobile, di cui comunque il debitore non sia più titolare alla data del pignoramento, il vincolo non si trasferisce ipso iure sul diverso diritto di usufrutto del quale l'esecutato sia rimasto intestatario.

Tribunale di Palermo, sezione quarta, sentenza del 23.5.2013

...omissis...

Il reclamo proposto da Accc. è infondato.

Dagli atti della procedura espropriativa risulta che con atto del 9/3/2005, il reclamante ha pignorato (test.)"l'immobile di proprietà di B.xxx. nata a T. il (...), residente in T. in via U. 60,... immobile sito nel comune di Terrasini via Ungheria nr. 56 catastato al NCEU partita 1981, fgl. 10 mappale 1587".

Nella nota di trascrizione del 30/4/2005 , risulta indicato come oggetto del pignoramento la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sopra indicato.

Dalla relazione notarile del 13/6/2005 a firma del Notaio dott. Nicola, risulta che, con atto di donazione del 5/2/2003, trascritto il 24/2/2003 ai nn. 7803/5723, la debitrice ha trasferito a S.aa. la propria quota di metà di nuda proprietà e di metà di usufrutto, ed il marito S.ccc. - non esecutato - ha trasferito al medesimo S.aaa la quota di metà della nuda proprietà (rimanendo così S.C. titolare della metà dell'usufrutto sull'appartamento sopra indicato, in

regime di comunione legale con la moglie B.xxx).

Alla data del pignoramento, quindi, il diritto pignorato nei confronti di B.R. era stato dalla stessa ceduto con atto avente data certa anteriore al pignoramento, e quindi era a questo opponibile.

Eccepisce il reclamante che, alla data del pignoramento, l'esecutata, pur a seguito dell'atto di donazione del 5/2/2003, era comunque titolare della quota di 1/2 del diritto di usufrutto sull'immobile pignorato, in comunione legale con il coniuge non esecutato.

Sostiene, quindi, che l'azione esecutiva deve proseguire sul diritto residuale di cui è titolare la Bzzz.

L'assunto è infondato.

Ed invero, il reclamante ha sottoposto ad esecuzione forzata il diritto di proprietà della Bzzz. sull'immobile pignorato (crr. atto di pignoramento e nota di trascrizione), pur se l'esecutata alla data del pignoramento non ne era più titolare.

L' art. 555 c.p.c., prescrive che il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni ed i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione.

E proprio perché costituisce un vincolo giuridico, il pignoramento colpisce non già l'immobile nella sua consistenza fisica, bensì il diritto reale sul bene; ne consegue che, ove il creditore, come nel caso di specie, abbia pignorato la nuda proprietà dell'immobile, di cui comunque la debitrice non era più titolare alla data del pignoramento, il vincolo non si trasferisce ipso iure sul diverso diritto di usufrutto di cui l'esecutata è rimasta intestataria.

Il reclamo deve, quindi, essere rigettato e, in ragione della soccombenza il reclamante A.ccc. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita B.xxx, che si liquidano in complessivi Euro. 1.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, ed Euro. 800 per compensi, oltre CP ed IVA.

p.q.m.

Il Tribunale rigetta il reclamo proposto da A.ccc il 21 marzo 2011 avverso il provvedimento emesso i gg. 5-7/3/ 2011, con cui il giudice dell'esecuzione ha estinto la procedura esecutiva nr. 143/2005, e ordinato la cancellazione del pignoramento eseguito il 9 marzo 2005 da A.cc. nei confronti di B.xxx., trascritto il successivo 30/4/2005; condanna A.ccc. al pagamento delle spese processuali in favore della parte costituita B.xxx., che si liquidano in complessivi Euro. 1.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, ed Euro. 800,00 per compensi, oltre CP ed IVA.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Sezione IV civile e fallimentare del Tribunale, in data 28 settembre 2011.

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2013.